ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 45

Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento

Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Abrogato dal 13 ottobre 2000 · versione 24

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
Estremi	Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
Capo	IV — Investimenti
Sezione	II — Disciplina delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-77-1995/art-45-attivazione-delle-fonti-di-finanziamento-derivanti-dal-ricorso-all

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it